

(N. 308)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

**Ratifica dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.**

**ONOREVOLI SENATORI.** — Già dal decorso luglio 1947 la Segreteria di Stato di Sua Santità richiese al Governo della Repubblica Italiana di voler considerare la possibilità di estendere il privilegio della extra-territorialità ad alcuni appezzamenti di terreno pertinenti alla residenza Pontificia di Castel Gandolfo ed acquistati dalla Santa Sede successivamente al Trattato Lateranense (Orto Baccelli - Orto Parris - Uliveto Baccelli - appezzamento di metri quadrati 2000 integrato nella terrazza del Belvedere), quali risultano dal relativo rilievo catastale.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1°, e nell'articolo 15 del Trat-

tato Lateranense il così detto privilegio dell'extra-territorialità spetta, oltre che al Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo e alle attinenze e dipendenze relative, alla Villa Barberini di Castel Gandolfo con le relative dotazioni, attinenze e dipendenze, come sono precisate nell'allegato 2 al Trattato stesso.

La richiesta che la Santa Sede ha ora avanzato al Governo della Repubblica Italiana tende ad estendere il privilegio della extra-territorialità agli appezzamenti di terreno sopra specificati che, pur potendosi considerare pertinenti alla Villa Pontificia di Castel Gandolfo, non godono attualmente di tale privilegio.

L'opportunità di accoglierla trova la sua giustificazione sia in considerazioni di ordine politico sia anche nella limitatezza dell'area complessiva delle zone delle quali si tratta.

D'altra parte la Santa Sede in questa occasione ha riconosciuto che nella cessione derivante dall'articolo 14 del Trattato Lateranense non potevano considerarsi inclusi il tratto di terreno di proprietà del Comune di Albano Laziale adibito a Cimitero, nè l'adiacente stri-

scia di terreno interposta tra il cimitero stesso e la proprietà di Propaganda Fide con la ivi esistente Cappella gentilizia, contenente le tombe della Casa Barberini, sebbene tali aree fossero comprese per un errore materiale nella pianta annessa al Trattato (allegato 2, tavola 5).

Tale necessaria chiarificazione è stata appunto sancita nell'articolo 1° dell'Accordo che oggi viene presentato al Parlamento per la sua approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia per un nuova delimitazione della zona extra-territoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel-Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

**A C C O R D O****fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale**

La SANTA SEDE e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tenuti presenti gli articoli quattordici, primo comma, quindici e sedici del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio-7 giugno 1929;

Considerato che, successivamente alla consegna da parte del Governo Italiano alla Santa Sede della Villa Barberini, sono stati incorporati alla Villa stessa alcuni appezzamenti di terreni e fabbricati di proprietà di terzi e dalla Santa Sede medesima acquistati e precisamente:

1° terreno in territorio di Albano Laziale della superficie di ettari 5.31.30 distinto in catasto Sez. IV numeri 640 resto e 641, già appartenente alla Sig.ra Giuseppina Salustri Galli vedova Baccelli;

2° terreno in territorio di Albano Laziale - denominato Orto Paris - della superficie di ettari 1.16.8, distinto in catasto Sez. IV numeri 201 A, 201 B, 202, già appartenenti al Comune di Albano Laziale;

3° terreno in territorio di Albano Laziale della superficie di ettari 2.78.40, distinto in catasto Sez. IV numeri 640 A e 642, già appartenente alla Sig.ra Giuseppina Salustri Galli vedova Baccelli;

4° terreno di mq. 200 circa in territorio di Castel Gandolfo sulle sponde del lago Albano e striscia di terreno della larghezza di m. 4 che va dal detto terreno, lungo il bosco Comunale, sino al serbatoio costruito nella Villa di proprietà della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, già appartenenti al Comune di Castel Gandolfo, e distinti in catasto ai mappali 413 E e 415 H;

5° fabbricati vari lungo la Via Anfiteatro Romano in Albano Laziale su un'area di circa mq. 600, distinti in catasto ai mappali 29, 30 e 31 e demoliti per eventi bellici;

6° appezzamento di terreno di mq. 2000 circa nella Villa di proprietà della Sacra Congregazione de Propaganda Fide a confine con la Villa Pontificia di Castel Gandolfo;

7° altro piccolo appezzamento nell'interno della medesima Villa della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, su cui insiste il serbatoio di arrivo delle acque sollevate dal lago;

8° fabbricato con annesso terreno, della superficie complessiva di mq. 11.250, in territorio di Albano Laziale, Piazza Cairoli, numeri civici 2, 2A e 2 B, distinto nel catasto urbano di Albano Laziale alla Sez. IV lettera H sub. 4, già appartenente al Comune di Albano Laziale;

Considerato altresì che nell'atto di consegna da parte del Governo Italiano alla Santa Sede della Villa Barberini in Castel Gandolfo, rogato il 5 feb-

braio 1930 dal Dott. Ugo Maceratini, Consigliere nel Ministero delle Finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, le parti d'accordo riconobbero che nella cessione derivante dall'articolo 14, primo comma, del Trattato Lateranense non potevano considerarsi inclusi sia il tratto di terreno di proprietà del Comune di Albano Laziale adibito a Cimitero, sia l'adiacente striscia di terreno interposta tra il Cimitero stesso e la proprietà della Sacra Congregazione de Propaganda Fide con la ivi esistente Cappella Gentilizia contenente le tombe della Casa Barberini, per quanto tali aree fossero comprese nella pianta annessa al Trattato stesso (Allegato II, tavola 5);

Che tale accordo ora le Parti vogliono a tutti gli effetti confermare;

Riconosciuta ancora la convenienza che tutto il complesso d'immobili che formano le Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale e che costituiscono la residenza estiva del Sommo Pontefice fruisca, con tutte le sue dotazioni, attinenze e dipendenze, dei privilegi specificati negli articoli quindici e sedici del Trattato Lateranense;

Hanno nominato i loro Plenipotenziari:

*La Santa Sede:*

S. E. Rev.ma Mons. DOMENICO TARDINI, *Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari;*

*Il Governo Italiano:*

S. E. il Marchese Dott. ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA TARASCONI, *Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede;*

i quali hanno convenuto quanto appresso:

#### Art. 1.

La Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana confermano ad ogni effetto l'accordo, risultante dall'atto di consegna da parte del Governo Italiano alla Santa Sede della Villa Barberini in Castel Gandolfo, rogato il 5 febbraio 1930, per il quale le due Parti hanno riconosciuto che nella cessione derivante dall'articolo 14, primo comma, del Trattato Lateranense non potevano considerarsi inclusi il tratto di terreno di proprietà del Comune di Albano Laziale adibito a Cimitero nè l'adiacente striscia di terreno interposta tra il Cimitero stesso e la proprietà della Sacra Congregazione de Propaganda Fide con la ivi esistente Cappella Gentilizia contenente le tombe della Casa Barberini - aree distinte in colore giallo nella pianta allegata al presente Accordo - sebbene tali aree fossero comprese nella pianta annessa al Trattato (Allegato II, tavola 5).

#### Art. 2.

Gli immobili incorporati nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo-Albano Laziale e loro dotazioni, segnati in colore azzurro nella pianta allegata al presente atto, godranno dei privilegi specificati negli articoli quindici e sedici del menzionato Trattato tra la Santa Sede e l'Italia.

Tali immobili sono:

1° terreno in territorio di Albano Laziale della superficie di ettari 5.31.30, distinto in catasto Sez. IV numeri 640 resto e 641, già appartenente alla Sig.ra Giuseppina Salustri Galli vedova Baccelli;

2° terreno in territorio di Albano Laziale — denominato Orto Paris — della superficie di ettari 1.16.8, distinto in catasto Sez. IV numeri 201 A, 201 B, 202, già appartenente al Comune di Albano Laziale;

3° terreno in territorio di Albano Laziale della superficie di ettari 2.78.40, distinto in catasto Sez. IV numeri 640 A e 642, già appartenente alla Signora Giuseppina Salustri Galli vedova Baccelli;

4° terreno di mq. 2000 circa in territorio di Castel Gandolfo sulle sponde del lago Albano e striscia di terreno della larghezza di m. 4 che va dal detto terreno, lungo il bosco Comunale, sino al serbatoio costruito nella Villa di proprietà della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, già appartenenti al Comune di Castel Gandolfo e distinti in catasto ai mappali 413 E e 415 H;

5° fabbricati vari lungo la Via Anfiteatro Romano in Albano Laziale su un'area di circa mq. 600, distinti in catasto ai mappali 29, 30 e 31 e demoliti per eventi bellici;

6° appezzamento di terreno di mq. 2000 circa nella Villa di proprietà della Sacra Congregazione de Propaganda Fide a confine con la Villa Pontificia in territorio di Castel Gandolfo;

7° altro piccolo appezzamento nell'interno della medesima Villa della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, su cui insiste il serbatoio di arrivo delle acque sollevate dal lago;

8° fabbricato con annesso terreno, della superficie complessiva di mq. 11.250, in territorio di Albano Laziale, Piazza Cairoli, numeri civici 2, 2 A e 2 B, distinto nel catasto urbano di Albano Laziale alla Sezione IV lettera H sub. 4, già appartenente al Comune di Albano Laziale.

### Art. 3.

Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo il più presto possibile. Esso entrerà in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche ed avrà effetto dal giorno della firma.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari su detti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente atto.

FATTO in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

DOMENICO TARDINI

ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA